COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

132.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

Senatori Bausi ed altri; Lipari ed altri; Covi ed altri; Filetti ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori (*Approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente del Senato)* (6249);

Nicotra ed altri: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma del sistema previdenziale e forense (778);

PAG.

Ferrari Marte ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense (947);

Trantino ed altri: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la previdenza forense (1398);

Vairo: Modifica ed integrazione dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la facoltà di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati ed i procuratori (2537);

Mancini Vincenzo ed altri: Modifiche ed integrazioni alle norme in materia di previdenza forense (2725);

Fiandrotti ed altri: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma del sistema previdenziale forense (3051);

PAG.

Bargone ed altri: Nuova disciplina della assistenza erogata dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati (3302);

Fiori: Modifica dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, recante la riforma del sistema previdenziale forense (4482);

Fiori: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, recante la riforma del sistema previdenziale forense (4990);

Alagna e Vairo: Norme per il miglioramento del trattamento pensionistico degli avvocati e procuratori legali ultrasettantenni (5257) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 6, 7 8, 9, 10, 17, 19

Azzolini Luciano (gruppo DC) 7

Bianchi Fortunato (gruppo DC) 7

Cavicchioli Andrea (gruppo PSI) 7

Maceratini Giulio (gruppo MSI-destra nazionale) 7

PAG.

Pellegatti Ivana (gruppo comunista-PDS) 6, 9 10, 17, 19

Sapienza Orazio (gruppo DC), *Relatore.* 4, 8

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 19

Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):

Modifica alla legge 23 settembre 1980, n. 591, concernente l'autorizzazione ad assumere ispettori di volo con contratto a termine da utilizzare presso la Direzione generale dell'aviazione civile (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (6284);

Ridi ed altri: Modifiche alla legge 23 settembre 1980, n. 591, concernente gli ispettori di volo con contratto a termine (5003) 20

Mancini Vincenzo, *Presidente* 20, 21

Nucci Mauro Anna Maria (gruppo DC), *Relatore* 20

Petronio Giuseppe Lelio, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 21

La seduta comincia alle 16.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Salvo Andò, Diego Senter e Gaetano Colucci sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Egidio Alagna, Giulio Maceratini e Olindo Del Donno.

Discussione delle proposte di legge senatori Bausi ed altri; Lipari ed altri; Covi ed altri; Filetti ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori (Approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente del Senato) (6249); Nicotra ed altri: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma del sistema previdenziale e forense (778); Ferrari Marte ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense (947); Trantino ed altri: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la previdenza forense (1398); Vairo: Modifica ed integrazione dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la facoltà di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati ed i procuratori (2537); Mancini Vincenzo ed altri: Modifiche ed integrazioni alle norme in materia di previdenza forense (2725); Fiandrotti ed altri: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma del sistema previdenziale forense (3051); Bargone ed altri: Nuova disciplina della assistenza erogata dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati (3302); Fiori: Modifica dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, recante la riforma del sistema previdenziale forense (4482); Fiori: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, recante la riforma del sistema previdenziale forense (4990); Alagna e Vairo: Norme per il miglioramento del trattamento pensionistico degli avvocati e procuratori legali ultrasettantenni (5257).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Bausi, Mancino, Andò, Ruffino, Ventre, Pinto, Di Lembo, Pulli; Lipari, Giugni, Lauria, Nieddu, Pinto, Di Lembo, Sartori; Covi, Gallo, Pinto, Acone, Casoli, Battello, Macis, Correnti, Tossi Brutti, Guzzetti, Corleone, Filetti; Filetti, Misserville, Pontone e Rastrelli: « Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori », approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 20 dicembre 1991; e dei deputati Nicotra, Quarta e Orsenigo: « Modifiche alla legge

20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma del sistema previdenziale e forense »; Ferrari Marte, Testa Antonio, Alagna, Barbalace, Cresco e Diglio: « Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense »; Trantino, Pazzaglia, Maceratini, Tassi, Macaluso, Valensise, Tremaglia, Mazzone, Lo Porto, Berselli, Franchi, Guarra, Parlato, Tatarella, Mitolo e Nania; « Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la previdenza forense »; Vairo: « Modifica ed integrazione dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernenti la facoltà di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati ed i procuratori »; Mancini Vincenzo, Borruso, Anselmi, Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi, Cimmino, Gelpi, Loiero, Nucci Mauro, Pisicchio, Righi, Sapienza e Tealdi: « Modifiche ed integrazioni alle norme in materia di previdenza forense »; Fiandrotti, Diglio, Amodeo, Zavettieri, Alagna, Rotiroti, Ferrarini, Mundo, Curci, Nonne, Andò e Breda: « Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma del sistema previdenziale forense »; Bargone, Biondi, Nicotra, Mastrantuono, Guidetti Serra, Fracchia, Paganelli, Pedrazzi Cipolla e Ghezzi: « Nuova disciplina della assistenza erogata dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati »; Fiori: « Modifica dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, recante la riforma del sistema previdenziale forense »; Fiori: « Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, recante la riforma del sistema previdenziale forense »; Alagna e Vairo: « Norme per il miglioramento del trattamento pensionistico degli avvocati e procuratori legali ultrasettantenni ».

Comunico che in data 21 gennaio 1992 la I Commissione ha espresso il seguente parere: « nulla osta all'ulteriore corso del progetto ».

Comunico inoltre che, rispettivamente in data 21 e 23 gennaio 1992, la II e la V Commissione hanno espresso parere favorevole sul provvedimento.

L'onorevole Sapienza, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame, recante modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e i procuratori, è stato approvato in un testo unificato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 dicembre scorso. Ad esso risultano abbinate dieci proposte di legge presentate da deputati di vari gruppi. Alcune di esse sono già state oggetto di esame da parte di questa Commissione, che è arrivata a costituire un Comitato ristretto, il quale tuttavia non è potuto giungere ad alcuna conclusione per l'impossibilità di trovare un'intesa sul problema della obbligatorietà o meno delle iscrizioni alla Cassa per gli avvocati dipendenti da enti pubblici o comunque coperti da altra garanzia previdenziale pubblica.

Nella mia qualità di relatore, ho cercato di acquisire sul provvedimento pareri esterni e interni a questa Commissione, da parte degli iscritti alla Cassa loro malgrado o essendo soddisfatti di esserlo.

Ho ricavato l'impressione che quasi nessuno è contento, ma allo stesso tempo quasi nessuno intende impedire l'approvazione della legge, definendo il suo affossamento un rimedio peggiore del male.

Con questo spirito, mi permetto di illustrare il contenuto del provvedimento, invitandovi a prendere atto, se potete, della volontà manifestata da tanti di avere una riforma perfettibile piuttosto che una non riforma. Ovviamente, obbedendo a questa considerazione, prego tutti di astenersi dall'emendare il provvedimento, sapendo che una qualunque modifica, anche la più modesta, finirebbe con il liquidarlo definitivamente.

Per questa ragione, propongo che sia scelta come testo base per la discussione la proposta di legge approvata dal Senato.

Si tratta di un testo unificato risultante da quattro iniziative a firma Bausi ed altri (AS611), Lipari ed altri (AS 1015), Covi ed altri (AS 1348), Filetti ed altri (AS 2365). I principali contenuti del predetto testo unificato possono sinteticamente indicarsi come segue.

Nel capo I, che affronta il problema delle prestazioni previdenziali erogate dalla Cassa, si persegue l'obiettivo di elevare i livelli e la razionalizzazione dei requisiti richiesti per l'ottenimento delle prestazioni stesse. A tal fine l'articolo 1 fra l'altro eleva l'ammontare della pensione di vecchiaia, da un lato aumentando il minimo pensionistico da 6 ad 8 volte rispetto al contributo oggettivo minimo a carico dell'iscritto, dall'altro prescrivendo che la pensione sia pari all'1,75 per cento (invece che all'1,50, come prescrive la normativa in vigore) della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati negli ultimi quindici anni dall'iscritto ai fini dell'imposta IRPEF.

Gli articoli 2 e 3 sono riferiti alla pensione di inabilità ed ai superstiti: il primo articolo richiama per la inabilità le norme già dettate dall'articolo precedente in ordine ai requisiti per la pensione ordinaria, ivi comprese in particolare le disposizioni sulla pensione minima; provvede inoltre ad eliminare, in considerazione delle necessità di tutela sociale dei colpiti da inabilità, i requisiti economici previsti dalla normativa vigente (articolo 4 della legge n. 576 del 1980) per ottenere la maggiorazione convenzionale di dieci anni di contribuzione. Il secondo articolo, concernente le pensioni ai superstiti, prevede anch'esso una maggiorazione convenzionale di anzianità (determinata nei tre settimi dell'ammontare della pensione spettante), fissando inoltre, a differenza del vigente articolo 7 della legge n. 576 del 1980 (che non prevede clausole di salvaguardia del minimo, rispetto alle riduzioni della reversibilità fissata nel primo comma del medesimo articolo) un minimo uguale a quello stabilito per le pensioni ordinarie, indipendentemente dal numero di componenti del nucleo familiare che ne beneficia.

Nel capo II, dedicato alle disposizioni sull'obbligo contributivo ed altre questioni connesse, l'articolo 7 modifica il contributo soggettivo dovuto dai pensionati rimasti iscritti negli albi, confermando l'obbligo della contribuzione alla Cassa da parte dei pensionati medesimi (in quanto utile per i supplementi di pensione), ma eliminando l'obbligo del contributo minimo, che presuppone un esercizio professionale di una consistente continuità, ed istituendo in sua vece un contributo dipendente esclusivamente dal reddito effettivo conseguito (nella misura percentuale del 3 per cento). Per considerazioni analoghe l'articolo 6 elimina tale contributo minimo anche per quanto concerne i versamenti integrativi, anche qui parametrandolo al reddito effettivo che viene conseguito.

Dopo alcune disposizioni dettate dagli articoli 7 ed 8 in tema di modificabilità periodica dei contributi e delle prestazioni, che viene rapportata agli andamenti degli indici dei prezzi al consumo, gli articoli 9 e 10 regolamentano le procedure sanzionatorie conseguenti alle eventuali infrazioni. Quanto alle infrazioni sugli obblighi di comunicazione prescritti alla Cassa dell'articolo 17 della legge n. 576, l'articolo 9 della proposta di legge ne mantiene la qualificazione come infrazione disciplinare, rendendo però più elastica la scelta delle sanzioni da applicare, rimettendole a tal fine alla valutazione del competente consiglio dell'ordine. Con la stessa finalità, l'articolo 10 rende meno pesanti e più realistiche, graduandole in relazione alla diversa gravità dell'infrazione, le sanzioni previste per il mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuti.

L'articolo 11 interviene in materia di procedure per l'iscrizione alla Cassa, rendendone più esplicite le varie scansioni procedimentali e attenuando la sanzione patrimoniale che la vigente normativa pone a carico dei ritardatari nell'obbligo dell'iscrizione.

Sempre in materia di iscrizione, gli articoli 12, 13, 14 e 15 dettano disposi-

zioni relative, rispettivamente, alla riapertura del termine per la retrodatazione dell'iscrizione già avvenuta, alla facoltizzazione dell'iscrizione retroattiva per chi procede alla prima iscrizione, al riscatto di anzianità convenzionali per chi si iscrive alla Cassa dopo il compimento dei quarant'anni di età, alla sanatoria di iscrizioni non effettuate da soggetti ad esse obbligate.

Il capo III, comprendente gli articoli da 16 a 20, detta norme in tema di assistenza erogata dalla Cassa, adeguando la vigente normativa alle nuove esigenze di sicurezza sociale emerse nell'ultimo decennio. In proposito va segnalata: l'elencazione – più ampia rispetto a quella dettata dalla vigente normativa – dei destinatari dell'assistenza e le riformulate modalità per l'erogazione dell'assistenza medesima (articolo 16), la nuova individuazione dei casi di intervento qualificabili come « assistenze indennitarie » (articolo 17), la natura di elencazione aperta di tali prestazioni, in conseguenza della previsione di ulteriori tipi di provvidenze da decidere da parte dei competenti organi della Cassa (articolo 18).

Il capo IV detta infine, negli articoli da 21 a 25, le disposizioni transitorie e finali, tra cui in particolare vanno segnalate quelle recate dall'articolo 21, che esplicita tra gli scopi istituzionali della Cassa quello della « gestione di forme di previdenza integrativa », dall'articolo 23, che affida nuovi poteri regolamentari al consiglio di amministrazione e al comitato dei delegati, e dall'articolo 24 che introduce una più ampia casistica dei servizi riscattabili.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

IVANA PELLEGATTI. Signor Presidente, è certamente vero che il tempo a disposizione è limitato, che la legislatura volge al termine e che in questo momento lavoriamo con l'incubo della sconvocazione; non vi è dunque un grande margine di intervento sul testo approvato dal Senato.

È anche vero quanto affermava il collega Sapienza in ordine alla non condivisione di questo testo da parte dei professionisti iscritti alla Cassa, anche se nessuno ritiene che si possa « affossare » questa legge.

In ogni caso, il provvedimento avrebbe bisogno senza dubbio di alcune modifiche. Quanti in questa legislatura hanno curato le riforme della previdenza dei liberi professionisti ed hanno tentato - bisogna darne atto in particolare all'onorevole Bianchi, che è stato relatore di tutti questi provvedimenti – di dare un minimo di omogeneità alla normativa riguardante tutte le casse di previdenza si trovano proprio alla fine della legislatura a dover approvare un testo che in parte contraddice l'orientamento precedentemente espresso.

Si va dall' indicazione di una diversa aliquota contributiva – si fa riferimento all'1,75 per cento quando per le altre categorie di liberi professionisti essa è pari al 2 per cento – ad una serie di norme, che francamente destano qualche perplessità, a prescindere dall'orientamento politico di ciascuno di noi.

L'articolo 2 stabilisce che per avere la pensione di inabilità l'iscritto deve aver compiuto almeno dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione; inoltre, per quanto riguarda le pensioni di reversibilità, si prevede che vangano erogate dopo dieci anni di iscrizione alla Cassa.

Accanto a questi aspetti di differenziazione rispetto alle normative riguardanti le altre casse di previdenza dei liberi professionisti, mi preme sottolineare la discrezionalità di cui gode la giunta esecutiva, che non è prevista in nessuna delle leggi riguardanti gli istituti di previdenza; tale discrezionalità viene estesa fino alla facoltà di decidere in ordine alla dilazione rateale del pagamento dei contributi arretrati. Tali previsioni, signor presidente, sicuramente non si pongono in sintonia rispetto alle indicazioni contenute in tutti gli altri provvedimenti da noi approvati.

In qualche caso, per esempio all'articolo 19, il potere discrezionale è conferito

al comitato dei delegati; su proposta del consiglio di amministrazione, tale organo può disporre l'erogazione da parte della Cassa di altre provvidenze, quali borse di studio, contributi funerari e via dicendo. Viceversa, abbiamo sempre cercato di di non lasciare un potere discrezionale ai comitati dei delegati; riteniamo che questa eventualità sia da evitare, per garantire un minimo di giustizia a chi è iscritto a questa Cassa di previdenza.

Tra l'altro, l'istituto, tra tutte le casse che interessano i liberi professionisti, indubbiamente dal punto di vista economico non versa in condizioni migliori delle altre e deve affrontare problemi non lievi. Non vorrei che, approvando questo testo, venissimo incontro a chi è più preoccupato delle sorti della Cassa di previdenza che non del futuro delle pensioni dei professionisti iscritti.

Credo sia giusto esprimere queste considerazioni, proprio perché in questa legislatura abbiamo lavorato, a mio avviso, in modo corretto e sarebbe quindi un errore concludere la nostra attività con questo provvedimento; infatti, la Cassa di previdenza per gli avvocati ed i procuratori, pur dovendo affrontare alcuni problemi, dovrebbe comunque sottostare ad una normativa omogenea rispetto a quella vigente per le altre categorie.

ANDREA CAVICCHIOLI. Abbiamo già avuto modo di affrontare il tema allorquando esaminammo la questione relativa ad un contributo di solidarietà da porre a carico di quanti, svolgendo altre professioni, potevano essere in modo facoltativo iscritti a questa Cassa.

Abbiamo svolto alcune audizioni molto serie ed acquisito talune informazioni, che mi permetto di dare alla collega Pellegatti, dalle quali risulta che l'equilibrio della Cassa, al di là dei problemi avuti in passato, è assicurato, per cui attualmente sotto questo profilo non vi è da preoccuparsi.

La proposta di legge indubbiamente presenta aspetti positivi, anche se i rilievi espressi dal relatore e dalla stessa onorevole Pellegatti meritano una particolare attenzione e avrebbero potuto essere considerati in sede di Comitato ristretto qualora avessimo avuto maggior tempo a disposizione.

Il gruppo socialista ritiene dunque opportuno approvare il testo pervenuto dal Senato, fermo restando che nella prossima legislatura dovranno essere affrontati alcuni temi relativi all'armonizzazione generale del sistema.

GIULIO MACERATINI. Intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole del mio gruppo ad un provvedimento, la cui approvazione si rende necessaria per affrontare alcune importanti questioni; altri aspetti dovranno essere comunque considerati nella prossima legislatura,

LUCIANO AZZOLINI. Anche il gruppo democratico cristiano annuncia il voto favorevole a questo provvedimento necessario e atteso da tempo, pur condividendo le valutazioni espresse circa l'opportunità di una maggiore omogeneizzazione rispetto a provvedimenti simili riguardanti altri settori professionali.

FORTUNATO BIANCHI. Mi permetto di osservare che il comma 1, lettera a) dell'articolo 2, secondo cui la pensione di inabilità viene concessa quando la capacità dell'iscritto è esclusa in modo permanente o totale a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, « fa a pugni » con il contenuto del comma successivo.

PRESIDENTE. Onorevole Bianchi, lei insieme ad altri colleghi è abbastanza esperto per avere bisogno di spiegazioni, a meno che non abbia espresso quest'osservazione solo per rilevare qualcosa che non si presenta in termini di grande adeguatezza rispetto alla normativa esistente.

In questo campo la previdenza forense si è voluta muovere in un'ottica non previdenziale, ma assicurativa utilizzando il famoso concetto del rischio sopravvenuto, che da anni è superato da parte dell'assicurazione generale obbligatoria. Essa ricorre ad un mero concetto assicurativo il

quale esige, in termini di contrattualistica assicurativa, un rischio non preesistente, che si verifica dopo l'iscrizione; nel campo dell'assicurazione sono questi principi e regole fondamentali.

Probabilmente il chiarimento da lei richiesto sottintendeva un'evidente perplessità su quanto questa impostazione si sposi con il concetto previdenziale. La mia risposta, se vi può essere su questo punto, è la seguente: a mio avviso, ci si muove in una logica meramente assicurativa, esisteva anche in altri ambiti, nei quali tuttavia è stata da tempo superata.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Come ho chiaramente detto nella mia relazione, alcuni aspetti non convincono vari colleghi e tuttavia, sebbene il provvedimento debba essere perfezionato, è necessario licenziarlo, per avviare un discorso nuovo nel campo della previdenza forense.

Poiché tutti sono favorevoli alla sua approvazione, ne devo desumere che questa legge rappresenta comunque un passo in avanti; sarà compito della prossima legislatura mettere mano ad una modifica volta recuperare le parti che risultano penalizzate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di scegliere come testo base per la discussione la proposta di legge n. 6249.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 6249.

Do lettura del primo articolo:

CAPO I

PENSIONI

ART. 1.

(Pensione di vecchiaia).

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, già sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

« La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione ».

2. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione ».

3. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è abrogato.

4. Al quinto comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, le percentuali indicate, rispettivamente, nell'alinea e nelle lettere *a*), *b*) e *c*) sono sostituite dalle seguenti: « 1,75 », « 1,50 », « 1,30 » e « 1,15 ».

5. Il penultimo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giuridisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancel-

lazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma ».

6. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Alle scadenze indicate dall'articolo 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo può essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quarto comma del presente articolo ».

IVANA PELLEGATTI. Annuncio l'astensione del gruppo comunista-PDS.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(*Pensione di inabilità*).

1. L'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. - (*Pensione di inabilità*). – 1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo.

2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni dell'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque. La misura della pensione non può comunque essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

3. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

4. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione ».

IVANA PELLEGATTI. Annuncio il voto contrario del mio gruppo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(*Pensioni ai superstiti*).

1. L'articolo 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'ar-

ticolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. - (*Pensioni di reversibilità ed indirette*). – 1. Alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, tutte le pensioni sono reversibili a favore del coniuge superstite e dei figli minorenni, nelle seguenti percentuali:

a) del 60 per cento al solo coniuge, dell'80 per cento al coniuge con un solo figlio minorenne, del 100 per cento al coniuge con due o più figli minorenni;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, del 60 per cento ad un solo figlio minorenne, dell'80 per cento a due figli minorenni, del 100 per cento a tre o più figli minorenni.

2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, l'importo della pensione di invalidità si considera aumentato di tre settimi.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge superstite ed ai figli minorenni dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), su un importo calcolato come per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2; gli anni da considerare per tale calcolo sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque.

4. La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso, purché la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso e non sia stato chiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21.

5. L'ammontare complessivo della pensione di reversibilità o indiretta, qualunque sia il numero dei beneficiari, non può essere inferiore a quello previsto dal terzo comma dell'articolo 2.

6. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro e i figli maggiorenni che seguono corsi di studi, sino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età ».

IVANA PELLEGATTI. Il gruppo comunista-PDS esprimerà voto contrario su questo articolo; annuncio fin d'ora la nostra astensione sugli articoli da 4 a 18.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 4 a 18 non sono stati presentati emendamenti, li porrò in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(*Infrazionabilità degli anni di iscrizione ai fini pensionistici*).

1. Ai fini del diritto a pensione, si calcolano per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno solare in cui è stata presentata la domanda per la pensione di anzianità, di inabilità o di invalidità o si è verificato l'evento da cui deriva il diritto alla pensione di vecchiaia o indiretta.

2. La disposizione di cui al comma 1 vale anche per il calcolo dell'ammontare della pensione.

(È approvato).

CAPO II

CONTRIBUTI, COMUNICAZIONI ED ISCRIZIONI

ART. 5.

(*Contributo soggettivo*).

1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576,

come modificato dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

« Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo è dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ».

(È approvato).

ART. 6.

(Contributo integrativo).

1. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, introdotto dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

« Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione ».

(È approvato).

ART. 7.

(Variabilità dei contributi).

1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« La percentuale di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*), può essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ogni due anni, con effetto dal 1° gennaio successivo. Essa non può eccedere il 15 per cento. La prima variazione può avvenire nel 1983, con effetto dal 1° gennaio 1984 ».

(È approvato).

ART. 8.

(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi).

1. L'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. - *(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi).* – 1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa comunicata al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.

2. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data della delibera.

4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire più vicine per il contributo ».

(È approvato).

ART. 9.

(Infrazione dell'obbligo di comunicazione).

Il quarto comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Chi non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi

o effettua una comunicazione non conforme al vero, è tenuto a versare alla Cassa, per questo solo fatto, una penalità pari a metà del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata. Tale penalità si riduce di metà se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine ».

2. Il quinto comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« L'omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell'ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell'ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta ».

(È approvato).

ART. 10.

(Pagamento dei contributi e relative infrazioni).

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo. Il pagamento non è dovuto ove le eccedenze stesse non superino l'importo di 10.000 lire ».

2. Il terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« I pagamenti sono eseguiti mediante conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa, arrotondando i relativi importi alle 1.000 lire più vicine ».

3. Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Il ritardo nei pagamenti di cui al secondo comma comporta l'obbligo di pagare gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette, e inoltre una sanzione pari al 15 per cento del capitale non pagato tempestivamente ».

4. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Tale sanzione è pari al 30 per cento se vi è stata anche omissione della comunicazione obbligatoria o invio di comunicazione non conforme al vero, sanati entro 90 giorni dalla scadenza del termine; è pari al 50 per cento se l'omissione o la non conformità al vero non sono state sanate entro i suddetti 90 giorni. La sanzione non assorbe la penalità di cui al quarto comma dell'articolo 17 ».

(È approvato).

ART. 11.

(Procedura per l'iscrizione alla Cassa e relative infrazioni).

1. Il secondo comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione alla Cassa avviene su domanda, con provvedimento della giunta

esecutiva comunicato all'interessato. La domanda deve essere inviata alla Cassa entro l'anno solare successivo a quello nel quale l'interessato ha raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione. Nel caso di infrazione all'obbligo di presentazione della domanda entro il termine suddetto, la giunta esecutiva provvede all'iscrizione d'ufficio, e l'interessato è tenuto a pagare, oltre ai contributi arretrati con gli interessi e la sanzione di cui al quarto e al quinto comma dell'articolo 18, anche una penalità pari alla metà dei contributi arretrati; per contributi arretrati si intendono quelli il cui termine di pagamento sarebbe già scaduto se l'iscrizione fosse stata chiesta tempestivamente. Gli effetti dell'iscrizione decorrono dall'anno in cui è stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d'affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati. Nel caso previsto dal sesto comma del presente articolo, e nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, l'iscrizione decorre dall'anno di presentazione della domanda ».

2. Il sesto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio. La facoltà di iscrizione per gli anni in cui il praticante era abilitato al patrocinio può essere esercitata anche con la domanda di iscrizione prevista al secondo comma. L'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 ed entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni arretrati e dei relativi interessi precisati nella comunicazione di accoglimento della domanda; tali interessi sono calcolati ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 18, con decorrenza da quelle che sarebbero state le scadenze di pagamento dei contributi se l'iscrizione fosse avvenuta all'inizio del periodo di retrodatazione. Su richiesta dell'interessato la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18 ».

(È approvato).

ART. 12.

(Retrodatazione di iscrizioni già avvenute).

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è riaperto per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli fini della retrodatazione degli effetti di iscrizioni già avvenute. La facoltà di retrodatazione è estesa ai superstiti degli iscritti deceduti dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 576 del 1980.

2. Chi si avvale della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a corrispondere alla Cassa il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, secondo quanto previsto nel predetto articolo 29 e comunque in misura non inferiore, per ogni anno di retrodatazione, al contributo soggettivo minimo stabilito per l'anno di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 13.

(Iscrizioni retroattive).

1. Chi si iscrive per la prima volta alla Cassa, purché sia in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie, e non abbia commesso l'infrazione prevista nel secondo comma dell'articolo 22 della

legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, della presente legge, e non abbia ancora compiuto il quarantesimo anno di età, può chiedere l'iscrizione retroattiva, comprendendo gli anni di appartenenza all'albo per i quali il comitato dei delegati abbia usato la facoltà prevista nel quarto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e gli anni della pratica procuratoria con abilitazione al patrocinio.

2. La facoltà di cui al comma 1 si esercita, a pena di decadenza, mediante espressa richiesta nella domanda di iscrizione. Per gli anni relativi alla pratica procuratoria con abilitazione al patrocinio la domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla comunicazione prevista dall'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 9 della presente legge.

3. A pena di decadenza del diritto, l'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, ed entro sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni compresi nell'iscrizione retroattiva e dei relativi interessi precisati nella comunicazione di accoglimento della domanda; tali interessi sono calcolati ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 18, con decorrenza da quelle che sarebbero state le scadenze di pagamento dei contributi se l'iscrizione fosse avvenuta all'inizio del periodo di retrodatazione. Su richiesta dell'interessato, la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'articolo 18, e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18.

(È approvato).

ART. 14.

(Facoltà in caso di iscrizione di ultraquarantenni).

1. Chi si iscrive alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno di età può ottenere i benefici di cui al comma 2 con il pagamento di una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, dell'anno di presentazione della domanda, per ciascun anno a partire da quello di compimento del trentanovesimo anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi.

2. I benefici per chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) per le pensioni di inabilità o invalidità, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nella citata lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 576 del 1980;

b) per la pensione indiretta, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini del comma 4 dell'articolo 7 della citata legge n. 576 del 1980, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nel comma 3 del citato articolo 7 della legge n. 576 del 1980;

c) per la pensione di vecchiaia, gli anni per i quali è stata pagata la contribuzione di cui al comma 1 valgono

al solo fine di completare l'anzianità minima necessaria per acquistare il diritto a tale pensione.

3. La facoltà prevista nel comma 1 si esercita, a pena di decadenza, mediante offerta della speciale contribuzione contestualmente alla domanda di iscrizione e mediante pagamento da eseguire nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, e nel termine di sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda. Su richiesta dell'interessato, la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli interessi nella misura prevista dal quarto comma del citato articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18.

4. Fino al termine perentorio del 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, chi si è iscritto alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno d'età può presentare domanda per ottenere i benefici di cui al comma 2, offrendo la speciale contribuzione prevista nel comma 1 per ciascun anno a partire da quello di compimento del trentanovesimo anno di età fino a quello anteriore all'anno di decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi. Per il pagamento si osservano le disposizioni del comma 3, compresa quella sulla possibile rateazione.

(È approvato).

ART. 15.

(Iscrizioni tardive).

1. Chi, avendone l'obbligo, non ha presentato tempestiva domanda di iscrizione alla Cassa ai sensi dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, è ammesso a presentare domanda di iscrizione tardiva. Gli effetti dell'iscrizione, che non potrà comunque essere anteriore al 1980, decorrono dall'anno in cui è stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d'affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati della Cassa ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e successive modificazioni.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, ed entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni arretrati e dei relativi interessi nella misura di cui al quarto comma del medesimo articolo 18 e con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno. Su richiesta dell'interessato la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, potranno essere sanate le inottemperanze all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, mediante l'invio della prescritta comunicazione. Il pagamento dei relativi contributi sarà effettuato con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 3.

(È approvato).

CAPO III

NORME SULL'ASSISTENZA EROGATA DALLA CASSA

ART. 16.

(Fondi destinati all'assistenza).

1. L'importo per provvedere alla assistenza ordinaria di cui all'articolo 17,

comma 2, è fissato nella misura annua dell'1 per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.

2. Gli importi per l'assistenza straordinaria di cui all'articolo 17, comma 3, per le assistenze indennitarie di cui all'articolo 18, e per le altre provvidenze di cui all'articolo 19, non possono superare globalmente la misura annua dell'1 per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.

(È approvato).

ART. 17.

(Assistenza a chi versa in stato di bisogno).

1. L'assistenza a favore di chi versa in stato di bisogno può essere erogata a chi appartiene ad una delle seguenti categorie:

a) iscritti alla Cassa;

b) avvocati o procuratori che, pur senza essere iscritti alla Cassa, contribuiscono o hanno contribuito ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come rispettivamente modificati dagli articoli 5 e 6 della presente legge, o hanno versato contributi personali in base a leggi precedenti;

c) beneficiari di pensione erogata dalla Cassa;

d) familiari di persone defunte appartenute ad una delle precedenti categorie e già iscritte al disciolto ente di previdenza forense; a tal fine, s'intendono come familiari il coniuge, i parenti di primo e di secondo grado ed i soggetti, di fatto già mantenuti dal defunto, indicati nell'articolo 433 del codice civile.

2. In via ordinaria, l'assistenza per stato di bisogno è erogata in base a delibere dei Consigli dell'ordine. Ogni Consiglio può deliberare trattamenti di assistenza sino all'ammontare della quota di sua competenza sull'importo annuo di cui all'articolo 16, comma 1, quota che è stabilita per i singoli Consigli in proporzione al numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

3. In via straordinaria, se un Consiglio dell'ordine non può provvedere per esaurimento o insufficienza della quota di sua competenza di cui al comma 2, il trattamento di assistenza per stato di bisogno può essere deliberato dal comitato dei delegati della Cassa, sentito il parere del Consiglio stesso. Nei regolamenti di cui all'articolo 20 possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati.

(È approvato).

ART. 18.

(Assistenze indennitarie).

1. Nei casi di catastrofe o di calamità naturali, dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, possono essere concessi indennizzi parziali o totali a favore degli iscritti alla Cassa che risiedono od esercitano la professione in un comune colpito dall'evento indicato nel citato decreto e che, a causa di tale evento, hanno patito un danno comunque incidente sulla loro attività professionale. Indennizzi parziali o totali possono essere concessi anche a favore dei superstiti di iscritti alla Cassa, quando i superstiti sono titolari di pensioni di reversibilità o indiretta o hanno il diritto a conseguirle.

2. A favore degli iscritti alla Cassa da almeno tre anni e non pensionati, che per infortunio o malattia non hanno potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per almeno tre mesi, può essere concesso un indennizzo, che non è rinnovabile in relazione allo stesso infortunio o malattia; l'indennizzo, se concesso, è ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell'attività, per non più di dodici mesi, ed è liquidato nella misura mensile pari a un ventiquattresimo della media dei redditi professionali annui de-

nunciati dall'iscritto nei dieci anni precedenti, o in tutti gli anni di iscrizione alla Cassa se inferiori a dieci, con rivalutazione, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, al 100 per cento, e salvo restando per la media dei redditi il limite massimo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*), della citata legge n. 576 del 1980. Comunque l'indennizzo, se concesso, non può essere inferiore, per ogni mese, a un dodicesimo della pensione annua minima di vecchiaia prevista per chi matura il diritto a pensione nell'anno dell'evento indennizzato.

3. Le assistenze indennitarie previste nei commi 1 e 2 sono deliberate dal comitato dei delegati della Cassa. Nei regolamenti di cui all'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 576, possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(Altre provvidenze).

1. Il comitato dei delegati della Cassa, su proposta del consiglio di amministrazione, può disporre l'erogazione, da parte della Cassa, di altre provvidenze quali borse di studio, contributi funerari od altro, a favore di categorie che siano comprese fra quelle elencate nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 17.

IVANA PELLEGATTI. Annuncio il voto contrario del mio gruppo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(Regolamenti).

1. Il comitato dei delegati della Cassa può specificare, con suoi regolamenti, le modalità e procedure delle assistenze previste nella presente legge.

IVANA PELLEGATTI. Annuncio l'astensione del gruppo comunista-PDS.

PRESIDENTE. Pongo in votazione nell'articolo 20.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 21.

(Previdenza integrativa).

1. Tra gli scopi istituzionali della Cassa rientra la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi e regolamenti.

2. L'esercizio delle attività relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato sulla base di bilanci annuali di previsione e consuntivi separati da quelli afferenti agli altri fondi amministrati.

IVANA PELLEGATTI. Annuncio, a nome del mio gruppo, il voto contrario sull'articolo 21 e l'astensione sui rimanenti articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21.

(È approvato).

Poiché agli articoli 22, 23, 24 e 25 non sono stati presentati emendamenti, li porrò in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 22.

(Modifiche all'elezione dei consiglieri).

1. Al primo comma dell'articolo 7 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, come

sostituito dall'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 991, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Quando devono essere eletti quattro o più componenti del Consiglio di amministrazione, i nomi espressi da ciascun votante non possono superare il numero dei componenti da eleggere ridotto di uno ».

(È approvato).

ART. 23.

(Disposizioni regolamentari).

1. La facoltà di emanare e modificare disposizioni regolamentari concernenti il funzionamento della Cassa e le modalità da seguire per le prestazioni e contribuzioni, quando non è attribuita dalla legge ad uno specifico organo, può essere esercitata tanto dal consiglio di amministrazione quanto dal comitato dei delegati, fermo restando che il consiglio non può modificare norme regolamentari stabilite dal comitato.

(È approvato).

ART. 24.

(Riscatto).

1. Il periodo legale del corso di laurea in giurisprudenza è riscattabile.

2. Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo.

3. È riscattabile, altresì, il periodo di praticantato.

4. I riscatti di cui ai commi 1 e 2 possono essere richiesti ed ottenuti da coloro che non ne usufruiscono presso altra Cassa o altro ente previdenziale.

5. Contributi, modalità e termini per l'applicazione del presente articolo sono stabiliti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del comitato dei delegati della Cassa approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, assicurando in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto. L'approvazione s'intende data se non negata entro i due mesi successivi alla comunicazione della delibera.

(È approvato).

ART. 25.

(Decorrenza di effetti - Norme transitorie e abrogativa).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 4 e 5; 5; 6; 8 e 10, commi 1 e 2, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le pensioni già in corso alla data del 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano state liquidate in misura meno favorevole rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, vengono riliquidate d'ufficio con decorrenza dalla data suddetta; ai fini della riliquidazione, il minimo di pensione viene calcolato sul contributo soggettivo minimo vigente nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della riliquidazione.

3. I supplementi di pensione già concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono riliquidati su domanda degli interessati con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Se le disposizioni del penultimo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, fanno sorgere il diritto, prima inesistente, ad un supplemento di pensione i cui restanti requisiti preesistevano, il supplemento viene concesso su domanda dell'interessato, con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni dell'articolo 4 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e non si

applicano alle pensioni già maturate in precedenza; se le disposizioni del comma 1 del citato articolo 4 fanno sorgere il diritto, prima inesistente, ad una pensione i cui restanti requisiti preesistevano, la pensione viene concessa ai sensi dell'articolo 4 con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e soltanto su nuova domanda dell'interessato.

5. Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 hanno effetto con decorrenza dall'esercizio che incomincia il 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; a decorrere dalla stessa data del 1° gennaio, sono abrogate tutte le norme in materia di assistenza erogata dalla Cassa, e in particolare l'articolo 48 della legge 8 gennaio 1952, n. 6; il terzo comma del testo formulato, in sostituzione dell'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, come modificato dall'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 319; l'articolo 19 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e successive modificazioni; l'articolo 8 della legge 5 luglio 1965, n. 798; l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, e successive modificazioni; l'articolo 18 della legge 22 luglio 1975, n. 319; l'articolo 9 della legge 20 settembre 1980, n. 576; l'articolo unico della legge 28 gennaio 1983, n. 21; l'articolo 4 della legge 2 maggio 1983, n. 175.

6. La nuova disciplina dell'assistenza è applicabile anche in relazione ad eventi precedenti per i quali non sia già stato provveduto in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Tutte le altre disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

IVANA PELLEGATTI. Preannuncio l'astensione del mio gruppo sulla votazione finale, in quanto, pur non essendo mossi dalla volontà di « affossare » questa legge – come risulta dal fatto che non abbiamo presentato emendamenti –, i rilievi formulati impediscono di esprimere un voto favorevole; non possiamo, infatti, non registrare talune carenze e diversità rispetti ad altri provvedimenti approvati in questa Commissione.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 6249, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione)).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Bausi ed altri; Lipari ed altri; Covi ed altri; Filetti ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori » *(Approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente del Senato)* (6249):

Presenti	33
Votanti	23
Astenuti	10
Maggioranza	12
Hanno votato *sì*	23
Hanno votato *no*	0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 778, 947, 1398, 2537, 2725, 3051, 3302, 4482, 4990 e 5257.

Hanno votato sì:

Alagna, Anselmi, Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi, Biondi, Cavicchioli, Cimmino, Del Donno, Ferrari Bruno, Gelpi, Iossa, Loiero, Lombardo, Maceratini, Malvestio, Mancini, Nucci Mauro, Pisicchio, Rivera, Sapienza e Vazzoler.

Si sono astenuti:

Diaz, Ghezzi, Lodi Faustini Fustini, Lucenti, Migliasso, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Samà e Sanfilippo.

Discussione del disegno di legge: Modifica alla legge 23 settembre 1980, n. 591, concernente l'autorizzazione ad assumere ispettori di volo con contratto a termine da utilizzare presso la Direzione generale e dell'aviazione civile (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (6284); e della proposta di legge Ridi ed altri: Modifiche alla legge 23 settembre 1980, n. 591, concernente gli ispettori di volo con contratto a termine (5003).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifica alla legge 23 settembre 1980, n. 591, concernente l'autorizzazione ad assumere ispettori di volo con contratto a termine da utilizzare presso la Direzione generale dell'aviazione civile », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana dell'8 gennaio 1992; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ridi, Angelini Giordano, Fagni, Cannelonga, Mangiapane e Cocci Lorenzo: « Modifiche alla legge 23 settembre 1980, n. 591, concernente gli ispettori di volo con contratto a termine ».

Avverto che la V Commissione non ha ancora espresso il prescritto parere.

L'onorevole Nucci Mauro, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, i provvedimenti di legge al nostro esame riguardano la modifica della legge 23 settembre 1980, n. 591, concernente l'autorizzazione ad assumere ispettori di volo con contratto a termine da utilizzare presso la Direzione generale dell'aviazione civile.

Non credo sia il caso di ripetere riflessioni più volte espresse; data la carenza di organico presente nel settore, risulta particolarmente utile l'assunzione di personale con contratto a termine per far fronte al volume del traffico aereo ed affrontare improcrastinabili questioni di sicurezza. Certamente sarebbe opportuno far fronte a tali necessità con disegni organici, ma lo stesso ministro presentatore del disegno di legge e i deputati presentatori della abbinata proposta di legge si rendono conto di come talvolta gli obiettivi debbano essere perseguiti per gradi, non essendo possibile raggiungerli immediatamente in modo definitivo.

L'articolo 1 prevede la sostituzione del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 591 con il seguente: « In attesa dell'emanazione di un provvedimento legislativo che preveda la ristrutturazione del ruolo della carriera direttiva degli ispettori di volo della Direzione generale dell'aviazione civile, il ministro dei trasporti è autorizzato ad assumere, in via transitoria, per le esigenze del Servizio della navigazione aerea, trenta piloti professionisti con contratto a termine annuale e con possibilità di rinnovo dello stesso di anno in anno ».

Suscita qualche perplessità l'ultima parte di questo comma, laddove si dice che « L'assunzione non può essere protratta oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età ». Mi sembra francamente ridicolo che un rapporto di lavoro rinnovato ogni anno preveda questa ipotesi; gradirei, quindi, ricevere su questo punto qualche chiarimento.

L'articolo 2 prevede che l'applicabilità del primo comma dell'articolo 1 della legge n. 591 sia estesa agli ispettori di volo con contratto a termine in corso di validità alla data del 31 dicembre 1989.

L'articolo 3 fissa la nuova remunerazione che va da 900 mila a 1 milione 500

mila lire mensili e l'indennità compresa tra 500 mila e 1 milione 200 mila lire mensili.

L'articolo 4 prevede la copertura all'uopo finalizzata sull'apposito accantonamento del Ministero del tesoro sotto la dizione « Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile, nonché per l'assunzione a termine degli ispettori di volo ».

Sulla base di quanto illustrato, non posso che invitare i colleghi ad esprimersi in senso favorevole su questo progetto di legge.

GIUSEPPE LELIO PETRONIO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Condivido il contenuto della relazione dell'onorevole Nucci Mauro, cui mi unisco nel raccomandare l'approvazione di un provvedimento di estrema importanza per un settore che è totalmente privo di personale; ciò si rende necessario per soddisfare le esigenze di sicurezza dei voli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

In attesa dell'espressione del prescritto parere, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 24 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO